



REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE

(Modificato con Delibera del CF n. 74 del 10/10/2017)

INDICE

TITOLO I – Il Settore Arbitrale

Art. 1 - Natura e funzione

Art. 2 – Sedi

TITOLO II – La struttura e l'organizzazione

Art. 3 - Organi, Commissioni e Uffici

Art. 4 - Presidente del Settore

Art. 5 - Commissione Nazionale Arbitri

Art. 6 - Commissari Regionali

Art. 7 - Sezioni

Art. 8 - Organi di disciplina

Art. 9 - Procedura e Provvedimenti

Art.10 - Collegio di Disciplina d'Appello

Art.11 - La Scuola Arbitrale

Art.12 - Struttura della Scuola Arbitrale

Art.13 - Ufficio Amministrativo

Art.14 - Segreteria

TITOLO III – Iscrizione, Diritti e Doveri

Art.15 - Assunzione della qualifica

Art.16 - Requisiti

Art.17 - Domanda per l'attribuzione della categoria

Art.18- Cancellazione dall'Albo

Art.19 - Perdita della categoria a richiesta

Art.20 - Mancato esercizio

Art.21 - Cancellazione per mancato pagamento della quota federale

Art.22 - Cancellazione per radiazione

Art.23 - Re iscrizione

Art.24 - Quadri Operativi

Art.25 - Diritti

Art.26 – Doveri

Art.27 – Limiti all'esercizio professionale

TITOLO IV – Attività didattica

Art.28 - Corsi di aggiornamento

Art.29 - Esami

Art.30 - Commissione Esaminatrice

TITOLO V – Categorie e Qualifiche

Art.31 - Categorie professionali

Art.32 - Arbitro Nazionale

Art.33 - Arbitro Regionale

Art.34 - Arbitro Provinciale

Art.35 - Arbitri di Associazione

Art.36 - Designazione dell'Arbitro Responsabile

Art.37 - Passaggio di categoria

Art.38 - Domanda di passaggio di Categoria

Art.39 - Requisiti per il passaggio di Categoria

Art.40 – Incompatibilità

Art.41 - Qualifiche di merito

Art.42 - Arbitro Internazionale

Art.43 - Arbitro Capo

Art.44 - Qualifica onoraria

Art.45 - Qualifica operativa

TITOLO VI – Della pratica Professionale

Art.46 - Pratica Professionale

Art.47 - Corsi di preparazione

Art.48- Partecipazione ai corsi

Art.49 - Durata dei corsi

Art.50 - Esame di ammissione

Art.51 - Commissione d'esame

Art.52 – Esito dell'esame

Art.53 – Disposizioni finali

TITOLO I – IL SETTORE ARBITRALE

Art. 1 – Natura e Funzione

Al Settore Arbitrale sono demandati con autonomia operativa l'organizzazione, il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli arbitri della Federazione Italiana Gioco Bridge.

Tutte le gare di bridge organizzate direttamente dalla Federazione Italiana Gioco Bridge oppure organizzate da Enti Affiliati o da Enti Aggregati o da iscritti all'Albo Federale degli Organizzatori di manifestazioni di bridge, oppure organizzate da enti pubblici o privati con il patrocinio della F.I.G.B. devono essere dirette da arbitri autorizzati e riconosciuti dalla F.I.G.B..

Il rispetto della previsione del comma precedente è requisito essenziale per l'omologazione da parte della F.I.G.B. dei risultati e delle classifiche delle gare e per l'attribuzione dei punteggi.

Tutti gli Enti Affiliati, gli Enti Aggregati, gli iscritti all'Albo Federale degli Organizzatori di manifestazioni di bridge ed i Tesserati sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza delle disposizioni di cui innanzi.

Art. 2 – Sedi

Il Settore Arbitrale ha sede presso gli uffici della F.I.G.B. e si avvale, altresì, per quanto logisticamente compatibile con la sua autonomia operativa, dei mezzi e delle strutture periferiche della F.I.G.B. (Comitati Regionali e Provinciali).

TITOLO II – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Organi, Commissioni, Uffici

Il Settore Arbitrale realizza le proprie finalità istituzionali mediante Organi, Commissioni e Uffici:

Organi Direttivi Centrali:

- Il Coordinatore (Presidente) del Settore;
- La Commissione Nazionale;

Organi Direttivi Periferici:

- I Commissari regionali;
- Le Sezioni regionali;

Organi di disciplina:

- Il Collegio di Disciplina;
- Il Collegio di Disciplina d'Appello;

Organo di Formazione Arbitrale:

- La Scuola Arbitrale;

Ufficio Amministrativo:

- La Segreteria.

Art. 4 – Il Presidente del Settore Arbitrale

Il Presidente, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta il Settore Arbitrale a tutti gli effetti e dura in carica un quadriennio olimpico.

Egli adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo e tecnico e non specificamente devoluti dal presente regolamento ad altri Organi.

Il Presidente tra l'altro:

- a) provvede alle nomine di sua competenza previste dal presente regolamento e non attribuite ad altri Organi;
- b) presiede la Commissione Nazionale che convoca di sua iniziativa predisponendo l'o.d.g. dei lavori;
- c) vigila e controlla tutta l'Organizzazione del Settore Arbitrale e ne è responsabile.
- d) provvede alla designazione ed al controllo sia dell'Arbitro Responsabile che degli altri arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi nazionali e interregionali dei Campionati Italiani; designa, inoltre, gli arbitri per i tornei internazionali e per le gare e manifestazioni a carattere nazionale e regionale in genere e potrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite dagli Enti Organizzatori. Tutte le designazioni dovranno salvaguardare il criterio di una corretta rotazione degli arbitri onde consentire a tutti le maggiori possibilità d'esercizio della pratica professionale e garantire il maggiore equilibrio nella distribuzione delle stesse;

- e) trasmette al Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale tutti gli atti e i documenti relativi alle sanzioni disciplinari adottate dal Collegio di Disciplina e verso le quali sia proposto ricorso dalle parti interessate;
- f) nomina i Conduttori di Tornei Locali su richiesta delle Associazioni Sportive quando ne ravvisi la necessità.

Art. 5 – La Commissione Nazionale Arbitri

La Commissione è composta:

- dal Presidente del Settore Arbitrale;
- da due componenti, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Arbitrale, preferibilmente scelti tra gli Arbitri Nazionali congelati ovvero che non svolgano attività arbitrale retribuita per conto della Federazione o sue strutture periferiche e durano in carica un quadriennio olimpico.

La Commissione Nazionale si riunisce almeno quattro volte nella stagione sportiva.

La Commissione Nazionale:

- a) controlla l'attività del Settore Arbitrale in tutte le sue manifestazioni;
- b) nomina i componenti della Commissione esaminatrice per il passaggio di categoria;
- c) propone, su indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale, al Consiglio Federale i nominativi dei Referenti della Formazione Regionale che operano secondo le indicazioni della Commissione e del Direttore della Scuola; il ruolo di Commissario Regionale e di Referente della Formazione Regionale può essere rivestito dalla stessa persona.
- d) indice i corsi di preparazione professionale per gli aspiranti Arbitri, sia su indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale che su richiesta dei Referenti della Formazione Regionale.
- e) provvede all'inquadramento degli arbitri ed all'assegnazione della categoria;
- f) propone al Consiglio Federale i nominativi per l'attribuzione della qualifica di Arbitro Internazionale, Arbitro Capo e Arbitro Onorario;
- g) propone al Consiglio Federale le richieste di sospensione dai Quadri Operativi per incompatibilità (Art.40), le cancellazioni degli iscritti dall'Albo (Art. 18) e le richieste di reinscrizione.
- h) indice, su indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale, i corsi di aggiornamento e gli esami per il passaggio di categoria;
- i) cura, in conformità di quanto disposto dalla F.I.G.B. l'aggiornamento e l'interpretazione delle regole del gioco e provvede alla loro diffusione;
- j) convoca le riunioni organizzative dei Commissari Regionali;
- k) propone al Consiglio Federale le quote associative che potranno essere differenziate secondo le categorie;
- l) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio Federale i rimborsi spese per la direzione arbitrale;
- m) assegna le note di merito agli arbitri che si sono distinti nello svolgimento delle loro funzioni;
- n) delibera il richiamo o/e la sospensione temporanea dai quadri operativi di un arbitro.

La Commissione Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni della Commissione Nazionale partecipa il Segretario che provvede alla redazione del verbale che deve essere trasmesso in copia alla Presidenza Federale.

Nelle sue riunioni la Commissione Nazionale può avvalersi della presenza del Direttore della Scuola Arbitrale, di esperti o di qualsivoglia persona la Commissione ritenga utile convocare.

Le riunioni della Commissione Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6 – I Commissari Regionali

I Commissari Regionali sono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale, il primo e il terzo anno del quadriennio olimpico e, il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

Alla scadenza del biennio i Commissari possono essere confermati o decadono dall'incarico con la nomina dei nuovi.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio dell'attività di arbitro che in ogni caso deve rimanere sospesa per tutta la sua durata.

I Commissari Regionali hanno in particolare il compito di:

- a) provvedere alla designazione ed al controllo dell'Arbitro Responsabile e degli altri arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi, regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei e le manifestazioni a carattere provinciale e cittadino e potrà tener conto delle eventuali indicazioni fornite dagli enti Affiliati ed Aggregati e dagli iscritti all'Albo degli Organizzatori;
- b) vigilare sulla condotta e sul comportamento degli arbitri chiamati a dirigere tutte le fasi regionali e locali dei Campionati Italiani nonché i tornei regionali e provinciali e le gare e le manifestazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino o che, comunque, operino nella regione di loro competenza;
- c) riferire con relazione trimestrale al Presidente del Settore Arbitrale sull'andamento dell'attività arbitrale e rappresentare le eventuali problematiche e necessità della categoria;
- d) riferire con comunicazione immediata, da effettuarsi nelle 48 ore dal fatto o dalla conoscenza dello stesso, al Presidente del Settore Arbitrale, qualsiasi questione che comporti implicazioni di natura disciplinare per gli arbitri del territorio di sua competenza;
- e) collaborare con il Referente della Formazione Regionale per le richieste alla Commissione Nazionale dell'effettuazione dei corsi per la preparazione degli aspiranti Arbitro di Associazione.

Art. 7 – Sezioni

In ogni regione è costituita una Sezione del Settore Arbitrale alla quale devono far riferimento gli Arbitri della regione di residenza.

Il Commissario Regionale presiede la Sezione e gli competono le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare, dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;
- b) convocare e presiedere le riunioni degli arbitri della regione di sua competenza;
- c) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
- d) collabora con il Responsabile della Formazione Regionale al perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria;
- e) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati e provvedere, nelle forme compatibili con i regolamenti federali, alla tutela dei loro diritti previsti nel presente regolamento;
- f) nominare un Segretario della Sezione da scegliersi tra gli Arbitri della regione.

Le riunioni delle Sezioni possono essere indette anche in sedi diverse dalla propria, ma, comunque, nell'ambito della Regione.

Art. 8 – Organi di Disciplina

Sono Organi di Disciplina del Settore Arbitrale il Collegio di Disciplina ed il Collegio di Disciplina d'Appello.

Il Collegio di Disciplina è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente.

Il Collegio di Disciplina dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

Il Collegio di Disciplina giudica sull'operato degli Arbitri esclusivamente sotto il profilo comportamentale quando vengano violati i doveri previsti nel successivo art. 25 del presente regolamento, ad eccezione di quelli di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

Il Collegio di Disciplina può attivarsi sia su segnalazione della Giustizia Sportiva, sia su segnalazioni pervenute dai tesserati, sia su segnalazione della Commissione Nazionale.

Art. 9 - Procedura e Provvedimenti

Ricevuti gli atti dal Presidente del Settore Arbitrale, il Collegio di Disciplina potrà:

1. disporre direttamente l'archiviazione con provvedimento motivato, anche succintamente, che dovrà essere comunicato all'interessato, al Presidente del Settore Arbitrale ed all'autore della segnalazione;
2. aprire il procedimento disciplinare. In tal caso il Collegio dovrà avvisare l'Arbitro della circostanza con raccomandata a.r. o pec ed invitarlo a far pervenire una memoria scritta al Collegio entro trenta giorni dal ricevimento.

La raccomandata o pec dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire la memoria, la descrizione dei fatti contestati e l'invito a comunicare al Collegio un indirizzo pec o di posta elettronica per tutte le successive comunicazioni e notifiche relative alla procedura con avvertenza che, in mancanza, le stesse verranno effettuate presso la Segreteria del Settore Arbitrale. L'Arbitro, nel predetto termine di trenta giorni, potrà comunque chiedere, in alternativa od in aggiunta alla memoria scritta, di essere sentito personalmente. Il Collegio fisserà l'udienza nei trenta giorni successivi. Letta la memoria e/o sentito l'Arbitro personalmente, svolte le indagini che

ritiene opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, il Collegio di Disciplina potrà comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
- b) censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
- c) sospensione, sino ad un anno, dall'attività arbitrale.

I provvedimenti del Collegio di Disciplina sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo posta elettronica ai sottoposti a giudizio, devono essere annotati sulla scheda personale e devono essere comunicati sempre tramite posta elettronica al Presidente della F.I.G.B., al Procuratore Federale, ai Presidenti dei Comitati Regionali, al Presidente del Settore Arbitrale ed al Commissario Regionale competente.

Qualora ritenuti di interesse Federale, il Collegio potrà chiedere la pubblicazione sulla Rivista dei provvedimenti di archiviazione e/o di condanna.

Art. 10 – Collegio di Disciplina d'Appello

Avverso i provvedimenti del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Collegio di Disciplina d'Appello che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

Il Collegio di Disciplina d'Appello è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente.

Il Collegio dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

Art. 11 – La Scuola Arbitrale

La Scuola Arbitrale provvede, seguendo le indicazioni della Commissione Nazionale:

- a) al perfezionamento e all'ottimizzazione della formazione tecnica degli arbitri;
- b) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico inerente a quanto oggetto dell'attività della Scuola Arbitrale;
- c) alla divulgazione del materiale didattico.

Art. 12 – Struttura della Scuola Arbitrale

La Scuola Arbitrale è retta da un Direttore che dura in carica un quadriennio olimpico, non può svolgere alcuna attività retribuita per conto della Federazione, è nominato dal Consiglio Federale e può essere revocato.

Il Direttore della Scuola Arbitrale:

- a) controlla l'attività della Scuola Arbitrale in tutte le sue manifestazioni;
- b) individua e propone alla Commissione Arbitrale i nominativi dei Referenti Regionali;
- c) nomina i Docenti della Scuola Arbitrale;
- d) individua ed organizza le attività di formazione sul territorio.

I Referenti della Formazione Regionale vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale Arbitri, a seguito di indicazione del Direttore della Scuola Arbitrale e restano in carica un quadriennio olimpico e possono essere revocati.

Art. 13 – Ufficio Amministrativo

E' ufficio amministrativo la Segreteria del Settore Arbitrale.

Art. 14 – Segreteria

La Segreteria è l'ufficio istituito presso il Settore Arbitrale per dare esecuzione alle delibere e alle disposizioni degli Organi Centrali. Cura ogni attività amministrativa ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali della Commissione Nazionale.

La Segreteria è retta da un Segretario, scelto tra il personale dipendente della F.I.G.B. che ne coordina l'attività e può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Segretari onorari.

Il Segretario e i Vice Segretari sono nominati dal Presidente del Settore Arbitrale e durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere revocati. Le nomine e le revoche devono essere ratificate dal Consiglio Federale.

TITOLO III – ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI

Art. 15 – Assunzione della qualifica

La qualifica di arbitro si assume con l'iscrizione all'Albo a seguito di delibera del Consiglio Federale. Gli arbitri saranno iscritti in un Albo con numero d'ordine progressivo suddivisi nelle varie categorie di competenza.

L'Albo è custodito presso la Segreteria del Settore Arbitrale ed è tenuto sotto il controllo del Presidente del Settore Arbitrale, è pubblico e può essere consultato dagli Enti Affiliati, dagli Enti Aggregati e dagli iscritti all'Albo Organizzatori.

Il cambio di categoria e l'attribuzione di qualifica, di merito o onorifica, non modificano il numero di iscrizione che rimarrà assegnato per tutta la durata dell'iscrizione stessa.

Gli elenchi degli arbitri saranno pubblicati sulla Rivista Bridge d'Italia o su un allegato della stessa e sul sito web federale.

Art. 16 – Requisiti

Possono ottenere le categorie previste dal presente regolamento coloro che abbiano almeno 18 anni, abbiano superato gli esami specifici e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani o se stranieri, tesserati alla F.I.G.B. da almeno un quadriennio o che, in tempi inferiori, abbiano acquisito il livello di categoria seconda picche, e residenti in Italia. Tale termine può essere derogato nel caso di arbitro di altra Federazione purché con i requisiti del precedente capoverso;
- b) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
- c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.B., del C.O.N.I. o di altre Federazioni Sportive;
- d) non abbiano procedimenti disciplinari in corso o carichi pendenti;
- e) non abbiano sanzioni disciplinari in corso.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'iscrizione, o il venir meno successivamente anche di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente comporta l'immediata e definitiva perdita della categoria.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera e), l'iscritto rimarrà sospeso per il periodo di durata dell'eventuale sanzione che comporti la sospensione, salvo il caso previsto dalla lettera c).

Gli arbitri di una Federazione straniera possono essere designati per la direzione di gare della F.I.G.B. dal Presidente del Settore Arbitrale previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza.

Art. 17 – Domanda per l'attribuzione della categoria

Le domande di attribuzione della categoria devono essere presentate alla Segreteria Settore Arbitrale e devono essere corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
- b) parere del Commissario Regionale di competenza;
- c) certificazione rilasciata dalla Segreteria del Settore Arbitrale di aver superato con profitto l'esame di ammissione.

Art. 18 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo con la conseguente perdita della categoria è deliberata dal Consiglio Federale ed è effettuata dalla Segreteria del Settore Arbitrale, sotto il controllo del Presidente del Settore Arbitrale, a seguito di:

- a) richiesta dell'iscritto;
- b) mancato esercizio dell'attività;
- c) mancato pagamento della quota federale;
- d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva.

A tutti gli effetti la cancellazione diviene efficace dalla data della delibera del Consiglio Federale, ad eccezione del caso previsto dalla lettera a), in cui diviene efficace dalla data del ricevimento della richiesta da parte della Segreteria del Settore Arbitrale.

Della cancellazione dall'Albo e della perdita della categoria deve essere data notizia all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19 – Perdita della categoria a richiesta

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo Arbitri inviando la relativa richiesta alla Segreteria del Settore Arbitrale; la richiesta inviata oltre il termine del 30 settembre non esonera dal pagamento della quota federale per l'anno successivo.

Art. 20 – Mancato esercizio

Un arbitro inserito nei quadri operativi, qualunque sia la categoria di appartenenza, che per un periodo di due anni non ha svolto una sufficiente attività arbitrale, a giudizio della Commissione Nazionale Arbitri, anche se ha partecipato ai corsi di aggiornamento professionale, verrà cancellato dall'Albo.

L'esercizio dell'attività è comprovato dalla trasmissione alla Segreteria del Settore del curriculum arbitrale. E' considerato mancato esercizio dell'attività l'aver per tre volte, anche non consecutive, declinato l'accettazione di una designazione arbitrale, salvo legittimo impedimento adeguatamente documentato.

Art. 21 – Cancellazione per mancato pagamento della quota federale

Il mancato pagamento della quota federale entro i termini previsti equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo e comporta la cancellazione dallo stesso.

Art. 22 – Cancellazione per radiazione

La radiazione comminata dai competenti Organi della F.I.G.B. comporta non solo la perdita della categoria con conseguente cancellazione dall'Albo ma anche la revoca dell'eventuale qualifica.

Art. 23 – Re iscrizione

La re iscrizione all'Albo Arbitri richiesta da chi ne sia stato cancellato, salvo il caso previsto dal precedente articolo che ne inibisce la possibilità, viene deliberata dalla Commissione Nazionale. Per la re iscrizione devono sussistere i requisiti richiesti dal presente regolamento.

L'accettazione della domanda comporta l'ammissione all'esame innanzi alla Commissione esaminatrice che, in caso di esito favorevole, dovrà indicare la categoria con cui il candidato dovrà essere iscritto all'Albo, categoria che potrà essere anche di grado inferiore a quella precedentemente rivestita. Nel caso che la Commissione esaminatrice dichiarasse l'inidoneità il candidato potrà richiedere di essere sottoposto a nuovo esame, trascorso un periodo non inferiore 8 a sei mesi. La tassa di esame verrà fissata annualmente dalla Commissione Nazionale e comunicata al Consiglio Federale.

Art. 24 – Quadri Operativi

L'appartenenza dell'arbitro ad una delle categorie di seguito indicate ha carattere temporaneo dipendente dalla permanenza dello stesso nei quadri operativi o dal compimento del 75° anno di età.

La Commissione Nazionale annualmente, entro il 30 dicembre, procederà alla revisione dei quadri operativi, provvedendo alla compilazione degli elenchi degli arbitri che potranno esercitare l'attività l'anno successivo.

La Commissione Nazionale può deliberare la sospensione temporanea dai quadri operativi di un Arbitro per ragioni tecniche o per ragioni legate allo stato di salute dell'iscritto. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. In caso di necessità il provvedimento può essere assunto dal Presidente del Settore Arbitrale e portato a ratifica della Commissione Nazionale alla prima seduta utile.

Le ragioni tecniche possono anche essere desunte dalle relazioni degli Organi Tecnici e degli Organi di Vigilanza, e Disciplinari del Settore Arbitrale o dalla mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e/o alle riunioni indette dagli Organi del Settore Arbitrale.

La comunicazione dell'esclusione deve essere inviata all'interessato entro 48 ore dall'assunzione del provvedimento a cura della Segreteria del Settore Arbitrale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato potrà, entro cinque giorni dalla comunicazione proporre reclamo al Consiglio Federale che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Al compimento del 75° anno di età l'iscritto che volesse continuare l'attività potrà esercitarla, mantenendo la qualifica e la categoria acquisita, limitatamente all'ambito operativo dell'Arbitro di Associazione.

La cancellazione dai quadri operativi per raggiunti limiti di età, non inibisce la nomina dell'interessato a componente delle varie commissioni tecniche o disciplinari previste dal presente regolamento e dagli altri regolamenti federali.

Art. 25 – Diritti

Gli arbitri hanno diritto alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte della F.I.G.B. in tutte le sue componenti.

Agli arbitri competono per le attività svolte, rimborsi spese nei limiti di quanto deliberato annualmente dal Consiglio Federale, a carico delle strutture presso cui vengono designati per svolgere la loro attività.

Nel caso in cui l'arbitro dovesse rinunciare al rimborso spese questo, previa autorizzazione del Presidente del Settore Arbitrale, deve essere destinato alla promozione del bridge o versato in beneficenza.

I rimborsi spese per la direzione dei Campionati Nazionali o Regionali sono proposti annualmente dalla Commissione Nazionale, deliberati dal Consiglio Federale e comunicati agli Organi Territoriali della F.I.G.B.; i rimborsi spese minimi per la direzione dei tornei presso Affiliati, Autorizzati oppure Organizzatori, sono oggetto di trattativa privata fatta salva la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato.

Per la divulgazione e la promozione del bridge gli arbitri potranno prestare la loro opera rinunciando al rimborso spese nel caso in cui intervengano particolari ragioni di interesse sociale e culturale. In tali ipotesi dovranno ottenere preventivamente specifica autorizzazione dal Presidente del Settore Arbitrale.

Art. 26 – Doveri

Gli arbitri devono svolgere la loro attività unicamente in manifestazioni organizzate o patrocinate dalla F.I.G.B..

Gli arbitri sono tenuti a:

- a) osservare lo statuto della F.I.G.B., il presente regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dalla Federazione o dal Settore Arbitrale
- b) mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottendono sia allo svolgimento dell'attività di arbitraggio e direzione di una gara, che deve essere sempre ispirato ai fondamentali concetti della diligenza, della competenza, della massima professionalità e dell'educazione, sia nei comportamenti nei confronti dei partecipanti alla gara che dei colleghi e della Federazione e dei suoi Organi;
- c) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale ed il curriculum relativo alla pratica professionale;
- d) dirigere gare, partecipare a raduni o incontri tecnici per i quali vengono designati o convocati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- e) versare le quote associative, entro il giorno 30 dicembre, alla Segreteria della F.I.G.B. che provvederà ad inviare la tessera federale comprovante la regolarità del tesseramento. Gli Arbitri che al 31 gennaio non avranno provveduto al versamento della quota associativa verranno sospesi dall'attività sino alla regolarizzazione che dovrà comunque essere effettuata entro il 31 marzo. Scaduto tale termine, a mente l'art. 21, il mancato pagamento della quota federale equivale al mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo e comporta la cancellazione dallo stesso;
- f) controllare che tutti i partecipanti alle gare siano iscritti alla F.I.G.B., secondo le procedure federali;
- g) curare che siano trasmessi i risultati e le classifiche alla Segreteria della F.I.G.B. per la pubblicazione e l'attribuzione dei punteggi a coloro che ne avranno acquisito il diritto e, ove il caso, al Commissario Regionale i referti e le relazioni di gara;
- h) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale ed alle riunioni indette dai Commissari Regionali e dagli altri Organi della F.I.G.B.;
- i) portare, in maniera visibile, durante l'intero arco della gara, la tessera di arbitro;
- j) indossare la divisa arbitrale federale;
- k) informare, anche solo verbalmente, la parte interessata qualora intendano denunciare fatti disciplinarmente rilevanti, pur in mancanza di espressa denuncia di parte.

Art. 27 – Limiti all'esercizio professionale

Gli arbitri non possono svolgere alcuna attività di arbitraggio, in qualunque modo esplicita, al di fuori o in contrasto con le previsioni del presente regolamento, salvo deroghe espressamente rilasciate per iscritto dal Presidente del Settore Arbitrale. La deroga può essere concessa solamente nel caso in cui un Ente, senza rapporti con la F.I.G.B., intenda organizzare una manifestazione a scopo di beneficenza o per particolari ragioni di carattere divulgativo, sociale e culturale.

Gli arbitri ed i Conduttori di Tornei Locali che dirigono manifestazioni non ufficiali della F.I.G.B., attenendo l'infrazione alla mancata osservanza di Regolamenti, verranno deferiti agli Organi di Giustizia Sportiva Federale.

TITOLO IV – ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 28 – Corsi di aggiornamento

Vengono organizzati periodicamente dalla Commissione Nazionale per il tramite della Scuola Arbitrale e/o su richiesta dei Referenti della Formazione Regionale, con cadenza almeno biennale, corsi di aggiornamento professionale, propedeutici alla conferma nei quadri operativi per il passaggio ovvero il mantenimento della categoria.

I corsi per gli Arbitri Nazionali hanno carattere nazionale, quelli per gli Arbitri Regionali, Provinciali e di Associazione hanno carattere interregionale o regionale. Tutti gli Arbitri possono essere ammessi a partecipare ai corsi a carattere nazionale. Gli argomenti, le materie e le modalità di svolgimento dei corsi verranno stabiliti dalla Commissione Nazionale e tutto sarà comunicato con apposita circolare, assieme alle altre notizie utili, agli aventi diritto.

Gli Arbitri che rivestono cariche o incarichi federali o cariche societarie, incompatibili con l'attività arbitrale sono esentati dal partecipare ai corsi di aggiornamento professionale. In caso di partecipazione, tale aggiornamento, sarà riconosciuto al reinserimento nei quadri operativi. In caso contrario al momento della cessazione della carica ostativa, gli stessi, se non hanno partecipato ai corsi, prima di essere reinseriti nei quadri operativi, dovranno sostenere un colloquio con una Commissione composta di tre membri designati dal Presidente del Settore Arbitrale; questi ultimi dovranno attestare l'idoneità dell'Arbitro.

Art. 29 – Esami

Il Presidente del Settore Arbitrale invierà, a mezzo della Segreteria, tempestivamente a tutti gli interessati comunicazione con l'indicazione delle sedi, delle date, del termine e delle modalità delle sedute per lo svolgimento degli esami per il passaggio di categoria. Tale comunicazione verrà pubblicata anche sul sito web federale.

Le sedute degli esami per il passaggio di categoria avranno carattere nazionale e saranno tenute in un'unica sede.

Gli esami saranno articolati su prove orali, scritte e pratiche e verteranno sulla conoscenza del gioco, sia in fase di licitazione che di gioco della carta, sul codice di gara, sulle leggi e regolamenti federali, sulla competenza direzionale di sala e sulla deontologia.

La commissione esaminatrice promuoverà o respingerà i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base dell'esito delle prove d'esame; i candidati non ritenuti idonei potranno ripetere l'esame dopo un periodo di un anno che può essere ridotto, su richiesta dell'interessato, a sei mesi dalla Commissione Nazionale a suo insindacabile giudizio.

Art. 30 – Commissione Esaminatrice

La commissione esaminatrice è designata dalla Commissione Nazionale ed è composta dal Presidente del Settore Arbitrale, o suo delegato, che la presiede, da un arbitro scelto preferibilmente tra gli Arbitri Nazionali e da esperto scelto dalla Commissione Nazionale stessa.

In caso di necessità la Commissione Nazionale potrà nominare una o più sottocommissioni.

TITOLO V – CATEGORIE E QUALIFICHE

Art. 31 – Categorie

Gli Arbitri a seconda della preparazione e della competenza professionale si distinguono in:

- a) Arbitro Nazionale
- b) Arbitro Regionale
- c) Arbitro Provinciale
- d) Arbitro di Associazione

Le categorie di cui innanzi vengono attribuite dalla Commissione Nazionale e ratificate dal Consiglio Federale.

L'abilitazione e la categoria professionale saranno comprovate da un diploma rilasciato dalla F.I.G.B. controfirmato dal Presidente Federale e dal Presidente del Settore Arbitrale e decorreranno dalla data di attribuzione da parte della Commissione Nazionale.

Art. 32 – Arbitro Nazionale

La categoria di Arbitro Nazionale viene attribuita dalla Commissione Nazionale agli Arbitri Regionali che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro Nazionale può assumere direttamente la responsabilità della direzione dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere nazionale, regionale, provinciale e cittadino e può coadiuvare l'Arbitro Internazionale nelle competizioni internazionali.

Art. 33 – Arbitro Regionale

La categoria di Arbitro Regionale viene attribuita dalla Commissione Nazionale agli Arbitri Provinciali che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro Regionale può assumere direttamente la responsabilità della direzione delle fasi regionali e interregionali dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere regionale, provinciale e cittadino nell'ambito della propria regione di residenza e può coadiuvare l'Arbitro Nazionale nelle sue funzioni.

Art. 34 – Arbitro Provinciale

La categoria di Arbitro Provinciale viene attribuita dalla Commissione Nazionale agli Arbitri di Associazione che abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro Provinciale può assumere direttamente la responsabilità della direzione delle fasi provinciali dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere provinciale e cittadino nell'ambito della propria provincia di residenza e può coadiuvare l'Arbitro Regionale nelle sue funzioni.

Art. 35 – Arbitro di Associazione

La categoria di Arbitro di Associazione viene attribuita dalla Commissione Nazionale a coloro che, dopo la partecipazione all'apposito corso di preparazione, abbiano superato con esito favorevole l'esame avanti l'apposita Commissione esaminatrice.

L'Arbitro di Associazione può assumere solamente la responsabilità della direzione delle gare a carattere locale della propria Associazione.

Nel caso di gare di categoria superiore e/o Campionati può, a fini formativi, coadiuvare Arbitri di categoria superiore.

Art. 36 – Designazione dell'Arbitro Responsabile

Per ogni manifestazione o campionato italiano il Presidente del Settore Arbitrale o il Commissario Regionale, sulla base delle rispettive competenze, indicherà l'Arbitro Responsabile che assumerà direttamente la direzione della competizione egli è il responsabile unico di tutto quanto attiene l'arbitraggio della gara ed in particolare deve:

- a) assegnare i vari compiti ai propri assistenti e collaboratori, stabilendo all'occorrenza i vari turni di servizio;
- b) sorvegliare e dirigere l'arbitraggio dei coadiutori curando che lo stesso sia sempre svolto in modo ottimale e adeguato allo scopo per cui è realizzato;
- c) redigere una relazione sull'andamento della gara evidenziando i fatti che hanno chiesto l'intervento dell'arbitro dettagliando quelli che possono avere un seguito sotto il profilo tecnico e disciplinare, allegando le eventuali relazioni avute dai propri coadiutori ed assistenti, nonché tutti i documenti relativi ad eventuali segnalazioni, reclami etc., ed allegando inoltre i nominativi dei partecipanti ed i tempi effettivamente giocati;
- d) redigere un rapporto sull'operato dei propri coadiutori, assistenti e collaboratori e sul grado di preparazione tecnico - professionale degli stessi, suggerendo, se del caso, eventuali iniziative che potrebbero migliorarne lo standard, ed indicandone in ogni caso le attitudini;
- e) controllare la corretta compilazione del line-up e degli score, con particolare riferimento all'indicazione in questi ultimi dei nominativi dei giocatori e della posizione ai tavoli;
- f) controllare l'esatta compilazione delle classifiche. Eventuali altri arbitri designati per la medesima competizione saranno coadiutori dell'Arbitro Responsabile.

Art. 37 – Passaggio di categoria

Il passaggio tra le categorie, nel rispetto delle previsioni degli articoli del presente regolamento, potrà essere effettuato gradualmente, da quella inferiore a quella immediatamente superiore, e ciascun arbitro dovrà essere stato iscritto alla categoria inferiore per un periodo di tempo pari ad almeno due anni, che può essere ridotto ad un terzo dalla Commissione Nazionale.

Art. 38 – Domanda di passaggio di categoria

Le domande per il passaggio alla categoria superiore devono essere presentate alla Segreteria del Settore Arbitrale almeno trenta giorni prima della data fissate per gli esami ed essere corredate da:

- a) dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente regolamento;
- b) certificazione di aver partecipato con profitto ai corsi di preparazione professionale;
- c) curriculum personale con indicazione dell'attività svolta, in particolare nell'ambito dei Campionati Italiani.

Art. 39 – Requisiti per il passaggio di categoria

Per poter presentare la domanda di ammissione all'esame per la qualifica di Arbitro Regionale e Nazionale, l'interessato dovrà dimostrare di aver diretto un congruo numero di Campionati Italiani e di gare quale Arbitro Responsabile. La congruità sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione Nazionale.

Art. 40 – Incompatibilità

La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Sociale e con altro incarico ove espressamente previsto dallo statuto e dai regolamenti della F.I.G.B..

Per la durata della causa di incompatibilità l'arbitro manterrà la qualifica e/o la categoria ma non potrà svolgere alcuna attività arbitrale ed è esentato dal versamento della quota federale salvo il versamento di una quota di segretariato che sarà annualmente determinata dalla Commissione Nazionale.

Alla scomparsa della causa d'incompatibilità, l'Arbitro potrà riprendere l'attività, inoltrando domanda alla segreteria del Settore Arbitrale. Nel caso non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale svoltisi durante il periodo di incompatibilità dovrà partecipare ad uno stage, prefissato e concordato, e sostenere un colloquio con la Commissione Nazionale Arbitri per la verifica della conoscenza delle novità arbitrali in tema di regolamento e sue interpretazioni, di norme integrative, di sistemi, di conteggi e di comportamenti.

Art. 41 – Qualifiche di merito

Le qualifiche di merito vengono attribuite dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale e si distinguono in:

- a. Arbitro Internazionale;
- b. Arbitro Capo.

Art. 42 – Arbitro Internazionale

Il Consiglio Federale riconosce ed attribuisce su proposta della Commissione Nazionale la qualifica di Arbitro Internazionale a quegli arbitri della categoria Nazionale che siano iscritti nei ruoli arbitrali della W.B.F. o dell'E.B.L..

L'arbitro che riveste tale qualifica può assumere la responsabilità della direzione di qualsiasi gara a carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale.

Art. 43 – Arbitro Capo

La qualifica di Arbitro Capo viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale, a coloro che rivestano la qualifica di Arbitro Nazionale e che si siano particolarmente distinti nell'arbitraggio.

L'Arbitro Capo assume, direttamente la responsabilità della direzione dei Campionati Italiani e di qualsiasi gara a carattere nazionale, regionale e provinciale e può coadiuvare l'Arbitro Internazionale nelle sue funzioni. La qualifica è vitalizia.

Art. 44 – Arbitro Onorario

La qualifica di Arbitro Onorario viene attribuita dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Nazionale a quegli arbitri che non esercitano più l'attività e che si siano particolarmente distinti o che abbiano raggiunto i vertici della categoria.

La qualifica è vitalizia.

Gli Arbitri Onorari possono esercitare l'attività solo in caso di forza maggiore e su autorizzazione del Presidente del Settore Arbitrale.

Possono anche essere chiamati a far parte di Commissioni Esaminatrici e della Giuria di Campionati, Tornei e Gare, anche in qualità di Presidente.

Gli Arbitri Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 45 – Conduttore di Torneo

E' istituita la qualifica operativa di Conduttore di Torneo Locale al quale è demandata unicamente la direzione di tornei della propria Associazione di appartenenza con un esiguo numero di partecipanti.

La qualifica di Conduttore di Torneo Locale viene attribuita, su richiesta ed a spese della Società Sportiva richiedente, dal Presidente del Settore Arbitrale, assunta certificazione dal Segretario Generale, quando il bacino di utenza bridgistica sia della Società sia quello limitrofo, non consente la partecipazione al torneo di un congruo numero di giocatori.

La conduzione del torneo è gratuita.

Potranno essere nominati anche più Conduttori di Tornei Locali per ogni Società richiedente e questi, prima dell'attribuzione della qualifica, dovranno sostenere un colloquio con un Arbitro della categoria almeno di Regionale, indicato dal Presidente del Settore Arbitrale, onde acquisire le necessarie nozioni per la conduzione del torneo.

Il Conduttore di Torneo Locale non può arbitrare al di fuori della propria Associazione Sportiva, né assumere la direzione di gare di Campionato.

Il Conduttore di Torneo Locale è tenuto, per quanto di sua competenza, a rispettare lo statuto e tutti i regolamenti della F.I.G.B., ed in particolare i doveri previsti ai punti 1 e 2, lettere a), b), c), f), g), h), i), dell'art. 26 del Regolamento del Settore Arbitrale.

TITOLO VI – PRATICA PROFESSIONALE

Art. 46 – Pratica professionale

All'esercizio della pratica professionale sono ammessi, a seguito di pagamento della quota di iscrizione all'Albo, corrispondente alla qualifica assunta e deliberata del Consiglio Federale, coloro che abbiano superato con profitto l'esame avanti l'apposita Commissione e che abbiano i requisiti prescritti.

Art. 47 – Corsi di preparazione

I corsi di preparazione professionale che consentono l'ammissione all'esame per la categoria di Arbitro di Associazione sono indetti dalla Commissione Nazionale, per il tramite della Scuola Arbitrale, quando se ne ravvisi la necessità su richiesta del Referente della Formazione Regionale.

Art. 48 – Partecipazione ai corsi

La partecipazione ai corsi è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame e deve essere documentata da una certificazione di frequenza con profitto rilasciata dal fiduciario insegnante.

Art. 49 – Durata dei corsi

Ogni corso avrà la durata minima di trenta ore e dovrà essere organizzato preferibilmente in sedute di massimo tre ore ciascuna. Il docente, di norma il Responsabile della Formazione Regionale di competenza o altri nominato dalla Scuola Arbitrale, dovrà utilizzare il materiale didattico appositamente predisposto dalla Scuola Arbitrale.

La partecipazione al corso è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione determinata annualmente dal Consiglio Federale.

Al docente può competere un rimborso spese e/o compenso nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 50 – Esame di ammissione

Al termine del corso e in possesso della certificazione di cui al precedente art. 45, l'aspirante Arbitro di Associazione può sostenere l'esame per l'attribuzione della categoria di Arbitro di Associazione.

La seduta di esame sarà tenuta, dopo il termine del corso di preparazione, presso la sede indicata dalla Commissione Nazionale, e verterà su tre prove, una scritta, una orale ed una pratica.

Art. 51 – Commissione d'esame

La Commissione d'esame sarà formata da tre membri:

- a) il docente che ha tenuto il corso;
- b) il Responsabile della Formazione Regionale, in caso di suo impedimento, da un sostituto designato dal Direttore della Scuola Arbitrale;
- c) un Componente indicato dal Presidente Settore Arbitrale e scelto tra i componenti la Commissione Nazionale o tra gli Arbitri con la qualifica non inferiore a quella di Arbitro Nazionale.

Art. 52 – Esito dell'esame

La Commissione, al termine dell'esame, provvederà a stilare una graduatoria di merito dei candidati in base ai risultati delle prove dagli stessi sostenute.

La categoria di Arbitro di Associazione verrà assegnata a tutti coloro che nella graduatoria di merito avranno superato la soglia minima fissata dalla Commissione Nazionale.

Art. 53 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Federale.